



Provincia di Genova

# **REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 /4455 del 2 luglio 1996

## **CAPO I**

### **EROGAZIONI IN DENARO**

#### ART. 1

La Giunta Provinciale può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove ricorrano le condizioni e le circostanze appresso specificate e con le modalità che seguono.

#### ART. 2

Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, oltre a rivestire il carattere di interesse provinciale devono trovare negli indirizzi programmatici di attività approvati dal Consiglio Provinciale il proprio supporto nelle materie di competenza di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nei settori economico produttivo, commerciale, turistico, culturale, sportivo e sociale.

In nessun caso possono essere concessi contributi a sostegno di spese di gestione.

Le deliberazioni di programmazione annuale devono specificare per i settori cui si riferiscono i criteri per l'erogazione dei contributi, oltre a quelli previsti nel presente Regolamento.

#### ART. 3

Beneficiari dei contributi possono essere Enti pubblici e privati, Fondazioni, Comitati ed Associazioni (così come previsti e disciplinati dagli artt. 11- 42 Codice Civile), indipendentemente dal requisito o meno della personalità giuridica, la cui attività, accertata nelle forme ritenute più opportune e principalmente tramite statuti o atti costitutivi, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta ad organizzare e realizzare iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico almeno provinciale.

Ove il contributo sia richiesto o venga riconosciuto a favore di soggetti ai cui organi statutari partecipa la Provincia con membri designati o rappresentanti, non si osservano le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 2, all'art. 5 ed all'art. 8, purché le situazioni alle quali si riferiscono i contributi siano evidenziate nei bilanci di previsione degli Enti.

Eccezionalmente potranno essere destinatari di contributi anche Enti e Società aventi scopo di lucro purché gli stessi siano finalizzati ad una precisa iniziativa improntata ad un interesse pubblico e generale, preventivamente verificato, e tale da non produrre, di per se stessa, utili al soggetto interessato.

Ove il contributo si riferisca a specifiche iniziative, si osservano le disposizioni del presente Regolamento.

#### ART. 4

Sono, in particolare, di pubblico interesse tutte quelle iniziative, manifestazioni ed attività rivolte alla generalità dei cittadini e suscettibili di promuovere, sostenere e sviluppare l'incentivazione del turismo, della pubblica istruzione, della pratica sportiva, del tempo libero nonché della vita culturale, a favore dei giovani, e degli anziani o di particolari categorie sociali disagiate ed inoltre, il sostegno a soggetti promotori di azioni positive volte al conseguimento delle pari opportunità tra i sessi.

Sono, altresì, di pubblico interesse gli interventi realizzati e volti alla salvaguardia, al recupero di edifici, opere d'arte e strutture di rilevante interesse sociale, storico, artistico, ambientale, culturale e del tempo libero, nonché delle iniziative finalizzate a garantire quanto più possibile il presidio umano del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività produttive tipiche e tradizionali.

#### ART. 5

L'assegnazione del contributo è subordinata a specifica istanza da inoltrarsi, per iscritto, con osservanza delle disposizioni sul bollo, entro il 30 novembre di ogni anno, per consentire le necessarie valutazioni e l'espletamento degli adempimenti procedurali. L'Amministrazione darà diffusione di tale evenienza.

L'istanza deve essere corredata:

- a) da un progetto indicante obiettivi, tempi e modalità di svolgimento della iniziativa;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi fronte e che, per almeno il 50%, devono essere finanziate da soggetti diversi da indicare, compreso il soggetto interessato che deve precisare, comunque, la sua quota.

#### ART. 6

Le motivazioni della concessione del contributo vanno espressamente indicate nel testo dell'atto deliberativo della Giunta.

La Giunta Provinciale valuterà le richieste pervenute entro il termine fissato tenendo presente a titolo indicativo, l'osservanza dei seguenti criteri preferenziali:

- il concorso nella realizzazione dell'iniziativa di più Enti Locali;
- le iniziative che prevedono l'apertura al pubblico;
- le Iniziative di tematiche ed interesse generali;
- le iniziative proposte da soggetti pubblici;
- le Iniziative che hanno corrispondenza con le linee generali dello Statuto provinciale;
- le iniziative che hanno per contenuto e finalità la tutela delle tradizioni storiche e culturali territorio provinciale, la tutela dell'ambiente o l'integrazione, educazione, prevenzione e sostegno sociale.

L'iniziativa, oggetto del contributo, nel caso in cui venga promossa da Ente con sede o non nella Provincia, deve svolgersi nell'ambito del territorio provinciale.

E' possibile, altresì, concedere il contributo anche a quelle manifestazioni ed iniziative che si effettuano al di fuori del territorio provinciale purché presentino spiccate caratteristiche di diffusione e valorizzazione dell'immagine della nostra Provincia.

Per quanto attiene lo svolgimento della procedura, si osservano le norme di cui allo specifico Regolamento in materia di procedimento amministrativo.

A fronte di situazioni di eccezionale ed immediato rilievo, la Giunta Provinciale potrà prendere in considerazione l'opportunità della concessione di contributi, al di fuori di quanto previsto nei commi precedenti, fatte salve le altre condizioni previste dalla presente normativa, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva.

#### ART. 7

L'ammontare del contributo verrà stabilito dalla Giunta con riferimento alle finalità e alla rilevanza dell'iniziativa, al suo carattere di gratuità o meno al pubblico, alla misura della partecipazione economica di altri enti pubblici.

#### ART. 8

Il contributo, è erogato solo se l'iniziativa stessa è realizzata nei termini di tempo programmati e, comunque, entro 18 mesi dalla deliberazione di attribuzione, dopo la presentazione di un dettagliato rendiconto corredato dalle copie delle note di spesa, di cui non oltre il 30% corrispondente a spese figurative (prestazioni di lavoro volontario o altro) e di una dichiarazione attestante le contribuzioni di altri soggetti.

E' richiesta, inoltre, la presentazione di documenti contabili in originale o copie autenticate per un importo pari o superiore al contributo deliberato. In ogni caso il contributo non può riferirsi alle spese figurative.

Nel caso di contributo pari al 50% delle spese preventivate, la somma deliberata sarà ridotta proporzionalmente quando dal rendiconto emerga una spesa inferiore a quella inizialmente prevista.

Qualora si accertasse dall'analisi del rendiconto che il totale delle entrate (compreso il contributo provinciale) è superiore al totale delle spese, si procederà all'erogazione della sola quota- parte utile alla copertura del disavanzo effettivamente riscontrato, oppure - se del caso - si sospenderà la stessa erogazione del contributo.

In ogni caso, sarà operata la necessaria riduzione del contributo assegnato, o la non- erogazione, allorché il beneficiario inoltri documentazione contabile insufficiente e/o parzialmente o totalmente non idonea.

In caso di contributo per la realizzazione di iniziative dirette della Amministrazione Provinciale e realizzate in collaborazione con terzi che prestano gratuitamente la propria attività, il contributo provinciale potrà coprire l'intero ammontare delle spese reali sostenute dagli stessi, preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione, da liquidarsi dietro presentazione di dettagliato rendiconto reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato dalle copie delle note di spesa.

Qualora, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, si verificasse la necessità di sostenere spese particolarmente onerose, è consentita una anticipazione all'Ente collaboratore pari, al massimo, al 50% dell'intero contributo, rinviando la liquidazione finale dello stesso alla presentazione del rendiconto definitivo comprensivo delle note di spesa inerenti l'intera somma assegnata.

Infine, dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui alla legge n. 55/90, SE DOVUTA.

## ART. 9

Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre sul materiale pubblicitario l'indicazione "con il contributo della Provincia di Genova".

Tale indicazione deve essere espressa, comunque, nel modo più opportuno, dal beneficiario negli altri mezzi di comunicazione dell'iniziativa; inoltre lo stemma della Provincia di Genova dovrà essere opportunamente evidenziato sugli striscioni e manifesti che abitualmente segnalano la manifestazione.

## ART. 10

Il bilancio provinciale prevede annualmente un apposito stanziamento di importo non superiore ad una percentuale pari al 4 per centomila sulle spese correnti per sovvenire eventi di carattere assistenziale e/o benefico di persone fisiche indigenti o di associazioni o Enti che svolgono funzioni di assistenza e

beneficenza.

La gestione dello stanziamento é affidata al Presidente della Giunta Provinciale che provvede annualmente a rendicontare alla Giunta,

#### ART. 11

Il Segretario Generale della Provincia, attraverso gli Uffici all'uopo preposti, assicura la tenuta dell'Albo dei beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati a carico del bilancio provinciale, di cui alla legge 412/91.

Per ogni soggetto interessato, nell'Albo viene indicata la disposizione legislativa in base alla quale le erogazioni hanno avuto luogo.

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino, che ne faccia richiesta, presso l'Ufficio della Segreteria Generale.

### **CAPO II BENEFICI CONNESSI CON L'USO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE**

#### ART. 12

La Provincia di Genova prevede di concedere l'uso del proprio patrimonio immobiliare, a titolo di favore, sotto forma di contributo, in base alle norme del Presente capo, nel riconoscimento del valore sociale e culturale di alcune iniziative e con l'intento di agevolarle.

#### ART. 13

Il contributo relativo all'utilizzo del patrimonio immobiliare assume la forma di riduzione del canone di locazione o del diritto di concessione, rispetto alle misure previste, ed è attribuito in misura proporzionale alle caratteristiche dei soggetti destinatari.

La riduzione del canone di locazione o del diritto di concessione varierà da un minimo del 60% ad un massimo del 90% del canone stesso, in relazione al maggiore o minore interesse generale dei fini perseguiti dal soggetto istante.

#### ART. 14

Qualora la richiesta di utilizzo di bene immobile riguardi le "Sale" di

Proprietà dell'Amministrazione Provinciale, il contributo, qualora concesso, consiste nella gratuità dell'utilizzo della sala richiesta. Sono, comunque, fatti salvi i criteri e le procedure indicate nel "Disciplinare per l'uso della Sala del Consiglio Provinciale e degli altri locali di proprietà dell'Amministrazione Provinciale" approvato con deliberazione n. 1687, prot. 15161, del 29/6/1994 e successivi ed eventuali aggiornamenti.

#### ART. 15

Qualora pervenga all'Amministrazione una pluralità di domande concernenti lo stesso bene, la Struttura che amministra il patrimonio della Provincia provvederà a stilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri:

- 1) rilevanza sociale delle finalità del richiedente;
- 2) riflessi sociali derivanti dalla concessione del beneficio;
- 3) analisi qualitativa e quantitativa del contributo rispetto ai benefici;
- 4) situazione economica del richiedente;
- 5) contributi previsti espressamente da norme ed erogati da enti diversi dalla Provincia;
- 6) altri contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale.

In caso di valutazione paritaria, il contributo sarà assegnato alla domanda recante il numero di protocollo più remoto di registrazione all'Archivio provinciale.

#### ART. 16

Successivamente alla valutazione della richiesta od alla predisposizione della graduatoria di cui all'art. 15 e previa deliberazione della Giunta, è stipulato il contratto di locazione secondo le vigenti norme in materia, ovvero l'atto di concessione se l'immobile appartenga al patrimonio disponibile.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 17

Il responsabile del procedimento per l'erogazione dei contributi è individuato secondo le norme sul procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90

#### ART. 18 (pubblicazione)

Il presente atto, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e di tutti i Comuni del territorio provinciale per la durata di 30 giorni e di ciò verrà data comunicazione attraverso i normali mezzi di comunicazione.

